

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

Misura 10 intervento 10.01.10

"Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca" Annualità 2022

Publicazione del 31/05/2022

D: Considerato che è il primo anno che l'azienda aderisce al bando in questione, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) il calendario allegato con la relativa ripartizione aziendale può andare bene se presentato così, visto che l'azienda spande il letame sul suo uliveto nell'ultima settimana di maggio?
- 2) La comunicazione può avvenire dalla posta certificata del CAA?
- 3) Considerato che l'azienda è proprietaria dello spandiconcime, è sufficiente il solo inserimento nel fascicolo aziendale?

R: Si precisa che il bando in oggetto è stato aperto per la prima volta nel 2022.

1

È sufficiente che il calendario riporti l'elenco delle particelle oggetto di impegno con i relativi dati catastali, l'estensione delle superfici e l'indicazione orientativa del periodo durante il quale sarà effettuata la distribuzione. Il format proposto, che si allega senza indicazione dei dati aziendali ed a mero titolo esemplificativo, può essere considerato valido. Si fa presente, comunque, che l'intervento in questione riguarda gli effluenti zootecnici non palabili e non il letame.

La comunicazione deve essere inviata dall'indirizzo pec del beneficiario.

Nel caso in cui l'azienda possieda le attrezzature, tale requisito può essere desunto dal fascicolo aziendale. Si specifica, però, che l'ammissibilità al premio è condizionata all'adozione delle tecniche di distribuzione ed all'utilizzo delle attrezzature per l'interramento diretto degli effluenti, per come indicato nelle disposizioni attuative. L'uso dello "spandiconcime" non è coerente con le finalità dell'intervento.

2

D: Relativamente alle condizioni di ammissibilità, nelle disposizioni attuative del bando è previsto che:

1. È necessario possedere un regolare titolo di disponibilità sulle superfici agricole dell'intero territorio regionale oggetto dell'intervento e che deve desumersi dal fascicolo aziendale.
2. Le superfici degli appezzamenti devono avere pendenza media non superiore al 20%, di estensione non inferiore a ettari 01.00.00 (10.000,00 m²); per il secondo criterio degli appezzamenti, si intende una specifica del criterio 1, ovvero che il totale delle superfici oggetto di impegno calcolate in rapporto di 40 t/ha di superficie richiedibile a premio, oppure sono considerati ammissibili esclusivamente l'insieme di singoli appezzamenti aventi una dimensione non inferiore ad un ettaro?

R: Si precisa che il limite minimo di produzione aziendale annuale di effluenti zootecnici non palabili, fissato a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno, costituisce un valore di riferimento che l'Amministrazione ha assunto quale criterio di ammissibilità, con l'obiettivo di razionalizzare la gestione dell'intervento.

L'effettivo apporto di effluenti deve, comunque, sempre rispettare i limiti massimi di azoto previsti, per le aree ZVN e per le altre aree, dal disciplinare regionale.

Le condizioni di ammissibilità devono essere tutte rispettate. Nello specifico, oltre al requisito della produzione minima di effluenti:

- è possibile inserire nella domanda le sole superfici aziendali (con esclusione di quelle elencate al punto 5 delle disposizioni attuative) la cui pendenza media non sia superiore al 20%;
- l'estensione complessiva di tali superfici non deve essere inferiore a 1 ha;
- tali superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario attraverso un regolare titolo che deve desumersi dal fascicolo aziendale.

3 **D:** Relativamente alle condizioni di ammissibilità, per definire in modo univoco le superfici ammissibili richiedibili a premio, il calcolo degli ettari deve essere rapportato al parametro di 40 t/ha oppure gli ettari ammissibili sono determinati in base ai limiti di Kg di azoto apportabile calcolato sul totale degli effluenti aziendali prodotti annualmente secondo gli indicatori di cui alla DGR n. 119 del 2021 della Regione Calabria?

Es. una azienda produce annualmente 1.000 Ton. di effluenti non palabili, se applicato il parametro 40 t/ha, si potranno richiedere a premio massimo 25 ettari di SAU con esclusione delle colture non ammissibili a tale intervento, oppure la superficie richiedibile a premio è corrispondente al rapporto di 340 Kg per ettaro?

R: Si precisa che il limite minimo di produzione aziendale annuale di effluenti zootecnici non palabili, fissato a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno, costituisce un valore di riferimento che l'Amministrazione ha assunto quale criterio di ammissibilità, con l'obiettivo di razionalizzare la gestione dell'intervento.

L'effettivo apporto di effluenti deve, comunque, sempre rispettare i limiti massimi di azoto previsti, per le aree ZVN e per le altre aree, dal disciplinare regionale.

4 **D:** Relativamente alle condizioni di ammissibilità, considerato che l'impegno della misura è di 12 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda, le seguenti colture escluse dal sostegno sono considerate presenti in campo al momento della domanda oppure si intende che non devono essere in campo quando sarà eseguito l'intervento?

- superfici coltivate a leguminose;
- superfici inerbite;
- superfici effettivamente ritirate dalla produzione per il periodo di attuazione degli impegni;
- superfici destinate a produzioni vivaistiche;
- prati avvicendati;
- superfici su cui è praticata la semina su sodo.

Se è inteso al momento della presentazione della domanda, riteniamo sia una condizione non corretta poiché le leguminose da sovescio o da granella, le superfici inerbite (foraggere seminate oggetto di sfalcio o di pascolamento) resteranno in campo non oltre il 30 giugno. Per tanto in epoca dello spargimento, non saranno presenti.

R: La verifica delle superfici, come tutti i criteri di ammissibilità, è effettuata sulla domanda di sostegno e prende in considerazione la situazione aziendale alla data di presentazione della domanda stessa, per come rappresentata nel piano colturale del fascicolo aziendale.

5	<p>D: Al capitolo 9, “<i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno delle disposizioni attuative</i>”, è indicato che alla domanda di sostegno deve essere allegato: elenco delle superfici interessate dall’intervento, con indicazione delle particelle catastali e della estensione in ettari. Tale elaborato deve essere a firma di un tecnico oppure a firma dello stesso titolare?</p> <p>R: Ai fini dell’accesso della misura, è sufficiente la firma del beneficiario.</p>
6	<p>D: Relativamente alle disposizioni procedurali, al capitolo “<i>Documentazione richiesta per la domanda iniziale</i>”, non è indicata nessuna documentazione che deve essere fornita dal titolare della domanda sulla base della quale il CAA ne attesta la presenza e compilare la check-list. Si prevede però, l’allegato “quadro N” delle disposizioni procedurali nel quale è previsto l’elenco della documentazione presente ed attestazione del CAA.</p> <p>Per i seguenti indicatori della check-list:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Effettuare e registrare la distribuzione di effluenti zootecnici sui terreni oggetto di impegno utilizzando attrezzature che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco, quale documentazione deve essere fornita dal beneficiario e che il CAA deve trattenere nel fascicolo aziendale per poter attestare la presenza e la tipologia?2. Produzione minima in azienda di effluenti zootecnici non palabili, comprese le frazioni non palabili di digestato, deve essere pari a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno, quale documentazione deve essere fornita dal beneficiario e che il CAA deve trattenere nel fascicolo aziendale per poter attestare la presenza e la tipologia?3. Comunicare alla Regione, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’avvio delle operazioni in campo, il calendario delle distribuzioni ed i terreni interessati dalle stesse, riguardo questo vincolo il CAA come può attestare la presenza di un documento non ancora prodotto? <p>R: La documentazione a corredo della domanda di sostegno è esclusivamente quella indicata al paragrafo 9 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno” delle disposizioni attuative, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- elenco delle superfici interessate dall’intervento, con indicazione delle particelle catastali e della estensione in ha;- documentazione comprovante la disponibilità dell’attrezzatura necessaria alle lavorazioni oggetto dell’intervento nei casi in cui tale disponibilità non sia desumibile dal fascicolo aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da presentare può consistere in un accordo preliminare per il noleggio dell’attrezzatura o per la fornitura del servizio.
	<p>D: Condizioni di ammissibilità delle disposizioni attuative del bando: è previsto che l’azienda agricola debba possedere l’attrezzatura necessaria all’attuazione dell’intervento, dandone evidenza sul fascicolo aziendale, oppure averne la disponibilità, ad esempio, attraverso il noleggio o la fornitura di servizi da parte di un soggetto terzo. Relativamente a tale condizione, nella tabella 1 degli impegni, viene previsto l’obbligo di “<i>Effettuare la distribuzione di effluenti zootecnici sui terreni oggetto di impegno utilizzando attrezzature che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco</i>”.</p> <p>La specifica attrezzatura prevista imporrebbe l’utilizzo esclusivo di carro botte trainato o semovente, dotato di sistema di distribuzione ombelicale con tubazione flessibile che permette l’apertura del terreno tramite ancore, l’iniezione del liquame e, tramite ulteriori organi interratori, il contestuale interrimento.</p> <p>Tale obbligo escluderebbe l’attrezzatura in dotazione alle aziende e costringerebbe a nuovi investimenti non compatibili con i tempi del bando, rispetto ai tempi della consegna qualora l’investimento risultasse economicamente sostenibile. Inoltre, tale attrezzatura comporta l’utilizzo di</p>

trattori di elevata potenza, non posseduti dalle aziende. Infine, a rendere ancora più complessa l'attuazione vi è l'assenza di imprese di servizi che esercitano in conto terzi tale attività.

È possibile l'utilizzo della seguente alternativa?

Qualora le aziende abbiano la disponibilità di carro botte trainato o semovente senza il sistema di iniezione e contestuale interrimento, è consentito l'utilizzo di altra attrezzatura compatibile all'interrimento a condizione che contestualmente alla distribuzione del liquame venga eseguito immediatamente l'interrimento necessario ad evitare emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale?

7 R: Si fa presente che, secondo uno dei principi posti dai regolamenti europei alla base delle misure a superficie o a capo, i premi devono essere calcolati prendendo in considerazione i maggiori costi e/o le perdite di reddito, rispetto alla situazione ordinaria o agli obblighi di legge, collegati all'adozione di una determinata pratica favorevole all'ambiente. In assenza di tali maggiori costi e/o perdite di reddito, in sostanza, non è possibile calcolare un premio ed erogare un pagamento a valere su queste misure.

Ora, la tecnica di interrimento diretto degli effluenti attraverso l'utilizzo di attrezzature specializzate comporta senz'altro un maggior costo per le aziende agricole rispetto alla normale distribuzione con interrimento differito. La Regione ha calcolato tale costo aggiuntivo in 300 €/ha ed ha coerentemente stabilito gli impegni a carico dei beneficiari (disponibilità d'uso delle attrezzature specializzate) e le relative modalità di controllo (verifica di documentazione attestante la disponibilità d'uso delle attrezzature specializzate). Le disposizioni attuative non possono che riflettere questa impostazione. Per altro, la scheda dell'intervento 10.1.10 è stata sottoposta all'approvazione della Commissione europea la quale ha formulato diverse osservazioni. Il negoziato è tuttora in corso.

Alla luce di quanto sopra, l'ammissibilità di tecniche di distribuzione degli effluenti alternative all'interrimento diretto non è coerente con la procedura di modifica del PSR già avviata né con il bando che attua la nuova misura 10.1.10.

D: in riferimento al Bando in oggetto e nello specifico in merito a quanto indicato nel DDG 5134 del 12_5_22- Atteso che "*tale intervento prevede lo spandimento degli effluenti per mezzo di attrezzature specializzate che interrano direttamente gli effluenti e chiudono il solco*" e quanto richiesto nelle Disposizioni Attuative Cap. 2 Obiettivi della misura e dell'intervento... " In particolare, l'intervento prevede la distribuzione degli effluenti con macchine specializzate che interrano direttamente gli effluenti e chiudono il solco", tali attrezzature devono essere esclusivamente quelle fornite ed omologate dalle ditte fornitrici o possono essere adattate artigianalmente dagli operatori, avendo cura di predisporle ad effettuare l'interrimento diretto degli effluenti e la chiusura del solco?

8 R: Si fa presente che, secondo uno dei principi posti dai regolamenti europei alla base delle misure a superficie o a capo, i premi devono essere calcolati prendendo in considerazione i maggiori costi e/o le perdite di reddito, rispetto alla situazione ordinaria o agli obblighi di legge, collegati all'adozione di una determinata pratica favorevole all'ambiente. In assenza di tali maggiori costi e/o perdite di reddito, in sostanza, non è possibile calcolare un premio ed erogare un pagamento a valere su queste misure.

Ora, la tecnica di interrimento diretto degli effluenti attraverso l'utilizzo di attrezzature specializzate comporta senz'altro un maggior costo per le aziende agricole rispetto alla normale distribuzione con interrimento differito. La Regione ha calcolato tale costo aggiuntivo in 300 €/ha ed ha coerentemente stabilito gli impegni a carico dei beneficiari (disponibilità d'uso delle attrezzature specializzate) e le relative modalità di controllo (verifica di documentazione attestante la disponibilità d'uso delle attrezzature specializzate). Le disposizioni attuative non possono che riflettere questa impostazione. Per altro, la scheda dell'intervento 10.1.10 è stata sottoposta all'approvazione della Commissione europea la quale ha formulato diverse osservazioni. Il negoziato è tuttora in corso.

Alla luce di quanto sopra, l'ammissibilità di tecniche di distribuzione degli effluenti alternative all'interrimento diretto non è coerente con la procedura di modifica del PSR già avviata né con il bando che attua la nuova misura 10.1.10.

D: Nel caso in cui l'azienda non disponga delle attrezzature necessarie all'interramento diretto, può fare ricorso ad un contoterzista oppure ad attrezzature di un'associazione di cui fa parte? Quale documento è idoneo a dimostrare il possesso dell'attrezzatura in questi casi?

9 R: Ai fini dell'ammissibilità al bando della misura 10.1.10, è necessario avere la disponibilità d'uso delle attrezzature idonee all'interramento diretto. Tale requisito deve essere dimostrato, nel caso di ricorso ad un contoterzista, attraverso un contratto o preliminare per la prestazione del servizio; nel caso in cui l'azienda utilizzi attrezzature di proprietà di un'associazione, presentando documentazione idonea a dimostrare la concessione d'uso nell'ambito dell'associazione